



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED]
il Giudice dott.ssa Anna Bellesi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/9/2014,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che:

- a seguito della modifica intervenuta con D.Lgs. 5/2006, l'art.43 c.3 L.F. prevede ora un'ipotesi di interruzione di diritto, ossia in grado di produrre i propri effetti a prescindere dalla integrazione dei presupposti di cui all'art. 300 c.p.c.;
- la comunicazione della sopravvenuta dichiarazione di fallimento da parte diversa dal fallito dovrebbe quindi ritenersi sufficiente per la interruzione del processo;
- il caso di specie tuttavia impone di vagliare un ulteriore profilo, ossia se anche l'apertura di fallimento dichiarata all'estero produca l'interruzione del processo instaurato in Italia;
- correttamente è stato rilevato che le sentenze dichiarative di fallimento pronunciate all'estero non spiegano naturalmente effetti in Italia, dato che il nostro ordinamento non accede al principio dell'universalità delle pronunce di insolvenza, ma a quello della territorialità, come si evince dalla lettura dell'art. 9 c.3 L.F., che ammette la possibilità di aprire una procedura concorsuale in Italia anche nei confronti di imprenditore già dichiarato fallito all'estero;
- i meccanismi cui è possibile ricorrere per conferire efficacia domestica alla pronuncia estera sono di due tipi: riconoscimenti per il tramite di procedure di riconoscimento che conferiscano efficacia anche all'interno dell'ordinamento domestico, oppure convenzioni internazionali che definiscano in maniera astratta a quali condizioni tale riconoscimento si produca automaticamente, cioè senza un vaglio giurisdizionale apposito (infatti l'art. 9 c.4 L.F. espressamente prevede che "sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione Europea"). Quanto al primo meccanismo, lo stesso deve ritenersi, nel caso di specie, non ricorrente: non risulta infatti che in Italia sia



stato dato riconoscimento a questa specifica pronuncia del tribunale elvetico per mezzo di una procedura giurisdizionale (e, comunque, la parte interessata non ha prodotto tale prova);

- quanto alla seconda possibilità, si ricorda che ha vigore in Italia il Regolamento UE 1346/2000 che conferisce efficacia in tutta l'Unione alle procedure concorsuali avviate in qualsiasi Stato membro (artt. 16-17); tuttavia, non sono stati stipulati accordi tra l'Unione Europea e la Confederazione elvetica al fine di rendere applicabile tale disciplina anche in Svizzera, quale paese terzo, né pare esistere una convenzione specifica dell'Italia con tale Paese per regolamentare la materia (la situazione uguale e contraria, ove si tratti di vagliare il riconoscimento in Svizzera di procedure concorsuali italiane, trova disciplina nella legge federale di diritto internazionale privato secondo le disposizioni contenute negli artt. da 166 a 175);
- se quindi il tema oggi controverso venisse inquadrato come questione relativa al recepimento degli effetti di una sentenza straniera, bisognerebbe concludere che la pronuncia svizzera di fallimento non spiega effetti nel presente giudizio, il quale potrebbe esser proseguito in relazione alle parti originarie;
- non vi è dubbio che l'istituto dell'interruzione abbia una ragion d'esser più generale ed operatività non limitata al fallimento; la disciplina contenuta nel codice di rito lo prevede nel caso di morte o "perdita della capacità di stare in giudizio" (art. 299 c.p.c.); questo rapporto di implicazione necessaria tra interruzione e perdita della capacità processuale non può dirsi intaccato dall'automatismo che il legislatore del 2006 ha introdotto all'art. 43 L.Fall. La *ratio* dell'istituto resta quella di garantire un momento di possibile avvicendamento dei rappresentanti processuali di una persona giuridica perché l'originaria capacità d'agire è venuta meno; in altre parole l'interruzione scaturisce non dalla dichiarazione di fallimento in sé, ma da una sua implicazione necessaria, ossia la perdita di una porzione di capacità d'agire del soggetto;
- come è noto, lo statuto giuridico di persone ed enti non abbisogna di meccanismi di riconoscimento nel nostro ordinamento, perché il sistema di diritto internazionale privato che l'Italia si è data con al l. 218/1995 dispone una disciplina autonoma. In particolare, la legge regolatrice dell'ente è individuata in ragione dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione, segnatamente per quegli aspetti della vita della persona giuridica elencati al c.2 art.25, tra cui, alla lett. d) compare "la capacità". Ne consegue che, mentre gli effetti tipicamente fallimentari di una procedura concorsuale aperta all'estero sono regolamentati in Italia dai



meccanismi di recepimento sopra esposti, la perdita della capacità processuale non può che esser valutata secondo la legge del luogo in cui si “è perfezionato il procedimento di costituzione” secondo l’espressione usata dall’art. 25 l.218/1995;

- quindi, se pure una dichiarazione di fallimento pronunciata in Svizzera necessiterebbe – in assenza di accordi intergovernativi appositi – di un riconoscimento giurisdizionale per spiegare integralmente i suoi molteplici effetti nel nostro ordinamento (ad esempio in tema di rapporti tra creditori ed azionabilità del credito), essa ha una rilevanza anche in Italia nella misura in cui incide su aspetti strutturali dell’ente stesso (che è entità giuridica e non materiale, le cui prerogative dunque non preesistono al riconoscimento che ricevono da un determinato ordinamento giuridico), perché, limitatamente a tali aspetti, il nostro ordinamento si affida alla legge del luogo in cui l’ente si è costituito. In altre parole: la dichiarazione di fallimento svizzera produce effetti, per quanto qui rileva, soltanto in Svizzera; se tra questi, per l’ordinamento elvetico, fosse da includere la perdita della capacità d’agire (sub specie di capacità di stare in giudizio), questo specifico effetto non potrebbe non esser riconosciuto automaticamente in Italia per via dell’art. 25 c. 2 lett. d) l. 218/1995; e sarebbe l’eventuale difetto di capacità di stare in giudizio a determinare l’interruzione;
- non pare dubitabile, per il vero, che la dichiarazione di fallimento, anche in Svizzera, comprometta la capacità d’agire dell’ente, tanto che l’estratto del Foglio ufficiale svizzero del commercio riferisce, in ragione del sopravvenuto fallimento, che la società “est dissoute”, ossia estinta, risultando ora sotto la diversa ragione sociale “~~XXXXXXXXXX~~, en liquidation” (non pare ora necessario approfondire le peculiarità della terminologia utilizzata);

tanto premesso, osservato che la sussistenza della capacità di un ente va apprezzata dal giudice alla luce della disciplina del luogo in cui questo è costituito, osservato altresì che il difetto di capacità di agire così riconosciuto trova origine in un evento – la dichiarazione di fallimento – che per il nostro ordinamento produce un’interruzione di diritto, si ritiene di poter constatare l’automatica interruzione del processo prescindendo dal riconoscimento degli effetti tipicamente dispiegati dall’apertura di una procedura concorsuale all’estero;

P.Q.M.

dichiara il processo interrotto.

Si comunichi.

Milano, 30 ottobre 2014



Il Giudice
Anna Bellesi

Ordinanza redatta con la collaborazione della dott.ssa Elena Kildani, magistrato ordinario in tirocinio.

